

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 35924 Anno 2019**

**Presidente: CAMMINO MATILDE**

**Relatore: COSCIONI GIUSEPPE**

**Data Udiienza: 11/07/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

VIDALI EDOARDO nato a UDINE il 01/07/1970

avverso la sentenza del 12/11/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTE


visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO

che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore Avv. Michele SARTORETTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;



## RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Vidali Edoardo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 12 novembre 2018 che aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna di Vidali per il reato di truffa (art. 640 comma 2 cod.pen.).

1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la sentenza della Corte di appello era viziata perché si era basata sulle dichiarazioni degli altri dipendenti della farmacia, dipendenti del dott. Vidali, che però, sin dal momento della perquisizione, avrebbero dovuto assumere la qualità di indagati perché concorrenti nella asserita condotta delittuosa, visto che anche loro avrebbero defustellato i farmaci mutuati e poi consegnato i medicinali ad altri pazienti; l'incapacità a testimoniare era ben nota al giudice di merito poiché già il capo di imputazione sub lett. c) (per il quale era poi intervenuta sentenza assolutoria) descriveva una condotta concorsuale dei collaboratori della farmacia del dott. Vidali.

1.2 Il difensore eccepisce inoltre che erroneamente la condotta del ricorrente era stata ritenuta integrare il reato di cui all'art. 640 cod.pen., anziché quello di cui all'art. 316 ter cod.pen.: secondo la prospettazione accusatoria, la truffa sarebbe consistita nel fatto che il ricorrente, quale titolare di farmacia, avrebbe staccato le fustelle di farmaci ordinati da alcuni clienti, ma poi dagli stessi non ritirati, e li avrebbe attaccati sulle ricette mediche che poi sarebbero state presentate dall'ASL di competenza per il rimborso, effettivamente corrisposto; il rimborso avveniva però sulla base dell'apposito documento contabile riepilogativo (art. 5 DPR 371/98), fustello o non fustello, per cui l'apposizione del fustello sulla ricetta e il successivo inoltro di quest'ultima per il rimborso non rappresentava affatto un raggiri, non avendo alcuna valenza di induzione in errore dell'ente ai fini del pagamento: i fatti potevano quindi al limite essere sussunti nella fattispecie di cui all'art. 316 ter cod.pen., posto che l'ente erogatore era solo chiamato a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere un'autonoma attività di accertamento; contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, anche i rimborsi rientravano nell'alveo delle erogazioni statali o regionali tutelate dall'art. 316 ter cod.pen.; una volta riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 316 ter cod.pen., considerato che ogni rimborso costituiva ipotesi autonoma, che il valore medio del singolo rimborso si aggirava sui 15 euro e che, in ogni caso, anche sommando tutti i rimborsi, non sarebbe stata superata la soglia di cui all'art. 316

ter cod.pen., la sentenza doveva essere annullata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

1.3 Il difensore eccepisce poi la violazione dell'art. 158 cod.pen. con riferimento al giorno della commissione del reato, che non poteva essere certo quello dell'accertamento delle Forze dell'Ordine, essendosi in presenza di singoli reati istantanei, ciascuno dei quali commesso nel momento della percezione del rimborso, e non versandosi neppure in una ipotesi di truffa a consumazione prolungata.

1.4 Il difensore lamenta infine che la Corte di appello non aveva motivato in alcun modo, pur a fronte di specifica doglianza difensiva, sulla ragione per la quale le attenuanti generiche non erano state ritenute prevalenti sulla contestata aggravante.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. E' fondato il terzo motivo di ricorso.

1.2 Il primo motivo di ricorso non considera che l'inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito sin dall'inizio come indagato o imputato sussiste solo se, al momento delle dichiarazioni, il soggetto che le ha rese non sia estraneo alle ipotesi accusatorie allora delineate, in quanto l'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., richiede che a carico di detto soggetto risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità; ne consegue che tale condizione non può farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico, occorrendo, invece, che tali vicende presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a suo carico; nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto che i testimoni sentiti fossero stati meri esecutori inconsapevoli di quanto deciso dal ricorrente, con un giudizio di merito sul quale non è ammesso sindacato di legittimità.

1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve ricordare che la fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter cod. pen. ("Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato") punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, "Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui

agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee".

Tale reato si distingue da quello di truffa di cui all'art. 640 comma 2 cod.pen, in quanto difettano l'elemento degli artifici e raggiri, (posto che la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri) e quello dell'induzione in errore del soggetto passivo (in quanto l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente).

Ciò che è richiesto dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter cod. pen., è l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere (ovvero l'omissione di informazioni dovute) da cui derivi il conseguimento indebito di erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, ossia il conseguimento di erogazioni cui non si ha diritto.

Nel caso in esame, come evidenziato dalla Corte di appello, la condotta non può ritenersi rientrare nel reato di cui all'art. 316 ter cod.pen., trattandosi di rimborsi ottenuti con l'inganno; infatti, secondo quanto previsto dal DPR 371/98, il farmacista deve consegnare il documento contabile e le ricette sulle quali è stato applicato il bollino a lettura ottica ai fini di ottenere il rimborso e non limitarsi a compilare il documento; il fatto che possano essere sottoposte alla Commissione le ricette "eventualmente mancanti del bollino" (art.7 comma 4) non toglie che la procedura prevista è quella in cui il documento sia completo di ricette e bollino, per cui il comportamento del farmacista che applichi bollini per farmaci non consegnati costituisce un "quid pluris" rispetto alla semplice presentazione della richiesta di rimborso, con conseguente sussistenza proprio degli "artifici e raggiri" di cui all'art. 640 comma 2 cod.pen. ed induzione in errore del Servizio Sanitario Nazionale, che riconosce un rimborso in base a presupposti non veritieri.

1.3 E' invece fondato il terzo motivo di ricorso.

E' principio consolidato di questa Corte quello secondo il quale si configura truffa c.d. a consumazione prolungata quando la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento; in tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, è configurabile il reato di truffa c.d. a consumazione prolungata quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano

riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente.

Nel caso in esame, si sono realizzate tante truffe quante sono state le richieste di rimborso al Servizio Sanitario Nazionale, visto che in ogni occasione il ricorrente provvedeva a inoltrare una richiesta corredata dai bollini per il rimborso, ponendo quindi in essere un autonomo comportamento integrante il reato; a fronte della specifica eccezione di prescrizione sollevata nei motivi aggiunti di appello, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che "la condotta va considerata unitariamente senza possibilità di frazionarla", senza spiegare per quale motivo non sarebbe stato possibile considerare i singoli comportamenti ascritti al ricorrente, quali le richieste di rimborso.

2. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio sul punto.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

Così deciso il 11/07/2019